

DELIBERA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRUI

Roma, 16 ottobre 2013

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,

VISTO l'articolo 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare l'articolo 14.

VISTA la Delibera n. 65/2013 del 31.7.2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT), nella quale è stato espresso l'avviso, senza alcuna motivazione che espressamente dimostri suddetta interpretazione, che, dal punto di vista soggettivo, le istituzioni universitarie sono anch'esse tenute alla pubblicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 e che ai fini dell'adempimento di tali obblighi di pubblicazione, in ogni caso, individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

CONSIDERATO che la mera interpretazione letterale dell'art. 14, parrebbe invece escludere le Università dalla sua applicazione, facendo esso esplicito riferimento "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale....".

CONSIDERATO che ai fini della concreta applicabilità dell'articolo 14 sopra menzionato occorre, in ogni caso, individuare all'interno delle istituzioni universitarie "*i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale*".

./.

CONSIDERATO che la fattispecie alla quale fare riferimento ai fini dell'applicabilità della norma sia unica e coincida con la titolarità di incarichi politici, individuando le parti successive della norma esclusivamente le eventuali caratteristiche che possono avere i titolari di incarichi politici – il carattere elettivo ovvero il carattere di esercizio di poteri di indirizzo politico.

PRESO ATTO, innanzitutto, della palese differenza terminologica e contenutistica fra “incarichi” e “cariche”, soprattutto con riferimento all’ambito soggettivo delle Università, pur nelle differenze dei vari statuti degli Atenei italiani, è opportuno rilevare che esistono “cariche” (come quelle di Rettore, di componente del CdA o del Senato accademico o di Direttore di Dipartimento), ma nessun “incarico politico” (esistono invece “incarichi dirigenziali amministrativi”).

CONSIDERATO che, in ogni caso, all’interno delle Università, come noto, non vi sono espressamente incarichi di questo tipo.

CONSIDERATO che a favore di tale interpretazione depone il criterio sistematico dovendosi ritenere che l’art. 13, comma 1, lettera a) trovi la sua specificazione per gli organi di indirizzo politico nell’art. 14, rinviando agli articoli ad esso successivi le specifiche per gli organi di amministrazione e di gestione.

CONSIDERATO, altresì, che nel D. Lgs. 39/2013 anch’esso di attuazione dei principi e criteri di delega previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 viene fornita una definizione dei “componenti di organi di indirizzo politico”, nella quale non rientrano le cariche universitarie.

CONSIDERATO che il Rettore non è eletto direttamente dai cittadini ma dal personale docente e tecnico amministrativo dell’Università e che, parimenti, la nomina dei Consigli di amministrazione nei casi in cui tale nomina non sia effettuata mediante designazione segue, in ogni caso, procedure elettive di secondo grado.

CONSIDERATO tuttavia che la non applicabilità dell’articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 non è stata ancora partitamente definita per essere oggetto di interpretazione da parte degli organi competenti.

./.

CONSIDERATO che l'incertezza interpretativa pare ulteriormente avvalorata dalla delibera CiVIT sopra richiamata in base alla quale la dizione dell'articolo 14 indurrebbe a ritenere esistenti non una sola fattispecie quella dei titolari di incarichi politici ma due affiancandosi a questa quella dei titolari di incarichi di indirizzo politico.

CONSIDERATO che, aderendo a questa prospettazione l'unico titolare di incarico di indirizzo politico potrebbe risultare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 240/2010, essere il Rettore.

CONSIDERATO che, invece, non risulta essere titolare di attribuzioni di indirizzo politico il Consiglio di amministrazione che ha una attribuzione limitata all'esercizio di funzioni di indirizzo strategico e che, di norma è presieduto dal Rettore.

CONSIDERATO che la CiVIT nella delibera n. 65/2013 ha, in ogni caso, stabilito che ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, le Amministrazioni individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.

VISTA la conseguente e acclarata non univocità dell'applicazione agli Atenei dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, suffragata dalle richieste trasmesse da parte di vari soggetti al Dipartimento della funzione pubblica, alla CiVIT e all'ARAN, auspicando provvedimenti interpretativi, chiari e definitivi, utili a circoscrivere l'ambito concreto di applicazione della norma.

RITENUTO opportuno, nelle more della definizione dell'ambito applicativo della norma agli Atenei da parte dei sopracitati Enti, ritenendo, allo stato attuale, che l'adempimento di cui all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 non sia applicabile, in prima approssimazione, al caso delle Università, rilevando come non siano sufficienti per garantire agli Atenei un corretto comportamento applicativo.

RICHIAMATA la Legge 240/2010, *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lettera b), che prevede la *"attribuzione al Rettore della rappresentanza legale dell'Università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito"*.

./.

ESPRIME L'AVVISO CHE

l'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici.

PRENDE IN ESAME, IN VIA CAUTELATIVA E PER QUANTO DI COMPETENZA,

di attendere ad esprimersi in via definitiva, gli auspicati provvedimenti interpretativi e utili a circoscrivere, in via definitiva, l'ambito concreto di applicazione della norma stessa e, in prima istanza, ritiene che gli Atenei debbano, in ogni caso, tenuto conto dei rispettivi statuti, individuare nella figura del Legale rappresentante (di norma il Rettore), il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni del suddetto art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.
